# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

# CORTE SPORTIVA D'APPELLO II<sup>a</sup> SEZIONE

# COMUNICATO UFFICIALE N. 024/CSA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 21 novembre 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Luigi Impeciati, Dott. Franco Massi – Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. LAMBRUGO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.3.2015 INFLITTA AL CALC. RUFFO ALESSANDRO SEGUITO GARA LAMBRUGO CALCIO/INVERIGO DEL 28.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Como - Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale del C.R. Lombardia. – Com. Uff. n. 24 del 16.10.2014)

La C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Lambrugo Calcio di Lambrugo (Como). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. DOMUS CHIA CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 250,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA UNDER 21, DOMUS CHIA CALCIO A 5/SULCIS CALCIO A 5 DEL 22.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 149 del 29.10.2014)

La C.S.A., sentito l'arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Domus Chia Calcio a 5 di Domus de Maria (Cagliari) riduce la sanzione dell'ammenda a € 150,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### 2° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Luigi Impeciati, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO SSD ARL MEZZOLARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ORLANDO GIUSEPPE SEGUITO GARA IMOLESE/MEZZOLARA DEL 12.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 13.11.2014)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società SSD Arl Mezzolara di Budrio (Bologna). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO SSD ARL MEZZOLARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SIGNORINI LORENZO SEGUITO GARA IMOLESE/MEZZOLARA DEL 12.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 13.11.2014)

La C.S.A respinge il ricorso come sopra proposto società SSD Arl Mezzolara di Budrio (Bologna). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. PADALINO PASQUALE SEGUITO GARA PONTEDERA/GROSSETO DEL 16.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 77/DIV del 18.11.2014)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Grosseto F.C. di Grosseto annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Piero Sandulli

# Pubblicato in Roma il 21 novembre 2014

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio